

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 12 luglio 2022

Circolare n. 35/2022

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Procedure speciali istanze e reclami ex art. 46 bis RGD.*

Il Consiglio Federale, svoltosi a Riccione domenica 10 luglio u.s., visto l'art. 46 bis del Regolamento Giustizia e Disciplina, nella stesura in vigore dal 1° luglio 2022 (vedere Circolare n. 33 del 30 giugno 2022), ha adottato conseguentemente l'allegata procedura speciale per quanto attiene ai procedimenti relativi:

- alle ultime tre giornate di ciascuna fase dei campionati nazionali che prevedono al termine di una o più fasi la disputa di play-off e/o play-out e/o la disputa di poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione,
- agli stessi play-off e/o play-out, e/o a tutta la poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione
- alle fasi a concentramento

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco

Istanze: Procedura speciale

1. Limitatamente ai campionati nazionali, che prevedono, al termine di una o più fasi, la disputa di play-off e/o play-out, ovvero la disputa di poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime tre giornate di ciascuna delle suddette fasi e per tutti i play-off e/o play-out, ovvero per tutta la poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione.
2. L'istanza al Giudice Sportivo Nazionale, nelle fattispecie sopra richiamate, è ammessa solo sulla posizione irregolare di giocatori. Deve essere preannunciata agli arbitri entro 15 (quindici) minuti dal termine dell'incontro ed agli stessi è fatto obbligo di annotarla sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.
3. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 2 produrrà l'inammissibilità dell'istanza.
4. Qualora l'istanza non dovesse essere perfezionata secondo le disposizioni di cui ai commi successivi, la relativa tassa verrà comunque addebitata a valere sulla situazione contabile della società.
5. L'istanza deve pervenire a mezzo e-mail o per consegna a mano, unitamente alla prova della intervenuta trasmissione alla Società contro interessata in Federazione, entro le ore 11.00 del giorno successivo alla disputa dell'incontro cui l'istanza si riferisce. La prescritta tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.
6. L'istanza deve essere comunicata alla Società contro interessata con invio di copia, a mezzo e-mail federale, presso il recapito ufficiale, entro i termini di cui sopra.
7. La mancata allegazione all'istanza della prova della intervenuta trasmissione alla Società contro interessata determina l'inammissibilità della stessa.
8. Le eventuali controdeduzioni devono pervenire a mezzo e-mail federale entro le ore 15.00 dello stesso giorno.
9. Copia delle controdeduzioni deve essere trasmessa, nei medesimi termini e modalità di cui sopra, anche al reclamante.
10. Il Giudice Sportivo Nazionale esamina l'istanza emettendo la relativa decisione entro le ore 15.00 del giorno successivo, che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite e-mail federale e/o sito internet della Federazione (www.fig.it).
11. Limitatamente alle manifestazioni a concentrazione, il preannuncio di istanza avverso l'omologazione della gara è ammesso solo sulla posizione irregolare di giocatori. Deve essere preannunciato agli arbitri entro 15 (quindici) minuti dal termine dell'incontro ed agli stessi è fatto obbligo di annotarlo sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.
12. L'istanza deve essere consegnata nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dal termine dell'incontro. La relativa tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.
13. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti 11 e 12, ovvero la mancata consegna dell'istanza nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 12, produrrà l'inammissibilità della stessa.
14. Copia dell'istanza viene consegnata, a cura del delegato federale, alla Società contro interessata.
15. Le eventuali controdeduzioni devono essere consegnate nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dall'avvenuta notifica.
16. Il Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, esamina l'istanza emettendo la relativa decisione che viene comunicata anche a mezzo e-mail federale alle Società interessate

prima dell'incontro immediatamente successivo.

17. Nelle manifestazioni a concentrazione ogni decisione del Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, è inappellabile.

18. Possono formare oggetto di ricorso alla Corte Sportiva d'Appello esclusivamente quei provvedimenti disciplinari eccedenti la durata della manifestazione.

19. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

Reclami: Procedura speciale

1. Limitatamente ai campionati nazionali, che prevedono, al termine di una o più fasi, la disputa di play-off e/o play-out, ovvero la disputa di poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime tre giornate di ciascuna delle suddette fasi e per tutti i play-off e/o play-out, ovvero per tutta la poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione.

2. Avverso le decisioni di prima istanza del Giudice Sportivo Nazionale relative ai provvedimenti di squalifica o inibizioni a carico dei tesserati, può essere presentato reclamo alla Corte Sportiva d'Appello.

3. Il reclamo deve pervenire a mezzo e-mail o per consegna a mano entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della decisione impugnata. La prescritta tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.

5. La Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo emettendo la relativa decisione che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite e-mail federale e/o sito internet della Federazione (www.fig.it).

6. Le decisioni della Corte Sportiva d'Appello, assunte in secondo grado sono inappellabili, fatto salvo quanto stabilito all'art. 63 bis del Regolamento Giustizia e Disciplina.

7. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.